

MORRI ROSSETTI  
& FRANZOSI



---

# Tax Weekly Roundup

---

Venerdì 24 aprile 2026

Nr. 17 - 2026

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

- 1. Prelievo sugli extraprofitti del settore energetico: negato il rimborso**
- 2. Credito R&S: ribadita la non applicabilità retroattiva del Manuale di Frascati**
- 3. Cessione del credito: il diritto all'emissione della nota di credito resta in capo al cedente**
- 4. Regime opzionale CFC: ridenominati i codici tributo**
- 5. Modello per il rimborso dell'IRAP sui dividendi comunitari**
- 6. Intermediari: estesa alle CU 2026 la richiesta e acquisizione dei dati**
- 7. ISA 2026: pubblicati i criteri di premialità**

### **Prelievo sugli extraprofitti del settore energetico: negato il rimborso**

La Corte di giustizia tributaria di Milano, con le sentenze n. 266/5/2026 e 268/5/2026, ha ribadito la legittimità del prelievo sugli extraprofitti del settore energetico anche alla luce di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 111/2024.

Nei casi esaminati, le due società ricorrenti, attive rispettivamente nella produzione di energia da fonti rinnovabili e nel trading energetico, avevano chiesto il rimborso delle somme versate nel 2022, sostenendo che il contributo fosse irragionevole, sproporzionato e lesivo dei principi di capacità contributiva e uguaglianza.

In particolare, veniva contestata la presunta sovrapposizione soggettiva e oggettiva del tributo, ritenuto applicato anche a operatori che non avrebbero beneficiato dell'impennata dei prezzi.

La Corte ha respinto integralmente le argomentazioni delle istanti, fondando il proprio ragionamento lungo due direttrici: il contesto emergenziale e la ratio selettiva del prelievo.

Da un lato, è stata richiamata la straordinarietà della crisi energetica esplosa con il conflitto russo-ucraino, che ha generato un incremento dei prezzi tale da produrre extraprofitti diffusi lungo l'intera filiera.

Dall'altro, è stato evidenziato come il legislatore abbia individuato in modo non arbitrario i soggetti passivi, limitando l'obbligo a chi ricava almeno il 75% del proprio volume d'affari da attività energetiche.

Il punto più interessante delle sentenze è la valutazione sulla capacità contributiva "di settore": il contributo non colpisce indiscriminatamente, ma intercetta un vantaggio economico effettivo, anche quando derivante da dinamiche di mercato non direttamente controllabili dagli operatori.

In questo senso, la circostanza che un'impresa produca energia da fonti rinnovabili non la esclude automaticamente dal novero dei beneficiari della congiuntura.

Sul piano costituzionale, i giudici ribadiscono che il contributo non ha natura espropriativa e non incide sul nucleo essenziale del diritto di proprietà, seguendo fedelmente il tracciato della Consulta.

Quanto al diritto UE, non emergono profili tali da imporre un rinvio pregiudiziale, né da giustificare la disapplicazione della norma interna.

### **Credito R&S: ribadita la non applicabilità retroattiva del Manuale di Frascati**

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, con la sentenza n. 135/9/0026, ha ribadito che i criteri contenuti nel Manuale di Frascati per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo non sono applicabili retroattivamente.

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso presentato da una società, operante nel campo della gestione dei rifiuti, avverso l'atto di recupero del credito d'imposta R&S maturato nell'esercizio 2017 ed utilizzato nel 2018, presuntivamente qualificato dall'Agenzia delle Entrate come inesistente, con conseguente applicazione della sanzione del 100%.

In particolare, la ricorrente aveva sviluppato un progetto che prevedeva la valutazione e progettazione di una soluzione tecnologica dimostrativa, attraverso l'uso originale e combinato di metodi, modelli e tecnologie esistenti e/o emergenti.

Per lo svolgimento di detto progetto aveva creato un gruppo di lavoro composto da personale altamente specializzato, ricercatori e docenti universitari.

L'Agenzia, con apposito questionario, invitava la società a fornire documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti normativi affinché l'attività di R&S potesse essere qualificata come meritevole di poter accedere al beneficio.

La ricorrente, unitamente alla documentazione richiesta, aveva trasmesso all'Ufficio anche un parere tecnico a firma del responsabile scientifico di un Istituto di Ricerca ed una valutazione ex post dell'innovatività dei risultati progettuali ottenuti, a firma di un docente del Politecnico di Bari.

L'Ufficio, non ravvisando l'aderenza del progetto ai requisiti richiesti dal "Manuale di Frascati", notificava, a distanza di oltre due anni dal questionario, l'atto, poi impugnato dalla società. In sede di ricorso la difesa eccepiva, tra l'altro, l'omesso assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Agenzia, nonché la possibilità di qualificare il credito come "non spettante" e non come "inesistente".

Investiti della questione, i giudici di prime cure hanno bocciato la tesi dell'ufficio, rilevando come, secondo costante giurisprudenza, è previsto il sostanziale divieto di applicazione retroattiva per le annualità dal 2015 al 2019 dei criteri del "Manuale di Frascati".

Secondo i giudici, inoltre, la ricorrente avrebbe assolto l'onere probatorio mediante le relazioni e le valutazioni tecniche presentate in fase amministrativa.

La Corte, infine, ritenendo il progetto in esame pienamente agevolabile, ha riconosciuto che la ricerca effettuata dalla società non può essere declassata a semplice ammodernamento produttivo, ma deve essere considerato investimento verso una nuova tipologia di

processo, in modo da rendere più veloce e competitiva la risposta dell'impresa sul mercato.

Censurato anche il mancato contraddittorio preventivo, per effetto dell'errata qualificazione del credito come inesistente, senza la quale l'accertamento sarebbe stato tardivo.

### **Cessione del credito: il diritto all'emissione della nota di credito resta in capo al cedente**

Il tribunale UE, con la sentenza relativa alla causa T-233/25, depositata il 22 aprile 2026, ha statuito che, in caso di cessione del credito, il cessionario non può emettere la nota di variazione IVA nei confronti del debitore originario, in assenza del pagamento.

Il caso esaminato era relativo ad una società di diritto rumeno che aveva concluso un contratto di appalto con un committente per la progettazione di un centro affari. L'appaltatore aveva, a sua volta, affidato l'esecuzione di lavori immobiliari in subappalto a un altro soggetto.

A seguito del fallimento del committente, veniva iscritto alla massa fallimentare il credito vantato dall'appaltatore, il quale non assolveva il proprio debito nei confronti del subappaltatore.

Per effetto di una mediazione, tuttavia, quest'ultimo otteneva il pagamento di una parte di quanto gli era dovuto. Per la quota restante, le due società stipulavano un accordo in base al quale il subappaltatore acquisiva il diritto di credito detenuto dall'appaltatore nei confronti del committente.

Successivamente alla chiusura della procedura concorsuale, il subappaltatore aveva emesso apposite note di variazione nei confronti del fallito, vantando così un credito IVA in dichiarazione che veniva richiesto a rimborso.

L'Amministrazione finanziaria negava tale richiesta contestando il fatto che unico soggetto titolato a rettificare l'imposta a seguito del fallimento fosse l'appaltatore.

Il Tribunale UE ha ritenuto fondate le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria rumena sulla base delle seguenti argomentazioni.

L'articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE consente la riduzione della base imponibile, nel caso in cui successivamente all'operazione il soggetto passivo non percepisca la totalità o una parte del corrispettivo.

Nel caso esaminato, la cessione del credito vantato nei confronti di un committente fallito, operata dall'appaltatore in favore del subappaltatore, non comporta, però, anche il trasferimento del diritto alla riduzione della base imponibile.

Tale facoltà è, infatti, considerata un diritto accessorio al debito d'imposta, che resta incardinato in capo al fornitore originario, che resta l'unico soggetto passivo dell'operazione che ha generato l'IVA.

Quanto alla posizione del subappaltatore, la ricezione del credito opera come corrispettivo dotato di valore economico, estinguendo l'obbligazione originaria; pertanto, nei suoi confronti non è configurabile il presupposto del "mancato pagamento".

In altri termini, la soggettività tributaria e il diritto alla rettifica non possono essere alterati da negozi di diritto civile, garantendo così la neutralità fiscale in capo al debitore d'imposta originario.

### **Regime opzionale CFC: ridenominati i codici tributo**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 15 del 16 aprile 2026, ha ridenominato i codici tributo per il versamento, tramite F24, dell'importo dovuto ai sensi dell'articolo 167, comma 4-ter, del TUIR.

L'articolo 4, del DL n. 84/2025 ha sostituito il comma 4-ter dell'articolo 167 del TUIR, modificando la disciplina dell'opzione prevista per le imprese estere controllate (CFC).

In particolare, l'attuale formulazione dell'articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, dispone che "la tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a), si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della Direttiva (UE) 2016/1164, un importo pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio. [...]".

Con il Provvedimento n. 106520/2026 è stato disposto che l'importo ex art. 167, comma 4-ter, del TUIR, è versato entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi.

Con la Risoluzione n. 64/2024 sono stati istituiti i codici per versare l'imposta sostitutiva dovuta in base alla previgente formulazione della norma.

Nel citato provvedimento si rinvia a un'apposita risoluzione per la ridenominazione dei codici già istituiti e, pertanto, con la Risoluzione n. 15/2026 sono stati individuati i codici tributo come segue:

- "4077" denominato "Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC - Acconto I rata";
- "4078" denominato "Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC - Acconto II rata o acconto in unica soluzione";
- "4079" denominato "Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC - Saldo";
- "4080" denominato "Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRES con riferimento alle CFC - Acconto I rata";
- "4081" denominato "Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRES con riferimento alle CFC - Acconto II rata o acconto in unica soluzione";
- "4082" denominato "Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRES con riferimento alle CFC - Saldo".

### **Modello per il rimborso dell'IRAP sui dividendi comunitari**

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 123184 del 22 aprile 2026, ha approvato il modello e le relative istruzioni per richiedere il rimborso o l'utilizzo in compensazione dell'eccedenza Irap relativa ai dividendi infra-Ue o See, che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, in misura eccedente il 5%.

Il provvedimento dà attuazione alle disposizioni della Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), che ha modificato il trattamento fiscale IRAP dei dividendi esteri per adeguarlo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza del 1° agosto 2025) e alla direttiva

2011/96/UE (cosiddetta “direttiva sulle società madri e figlie”).

La nuova normativa prevede che, per gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, tali dividendi siano esclusi dalla base imponibile IRAP per il 95% del loro ammontare.

Viene, pertanto, approvato il “Modello per l’istanza di rimborso/compensazione IRAP per dividendi infra-UE o SEE”, composto da un frontespizio e dal quadro RI.

Il modello, firmato digitalmente o sottoscritto in forma cartacea con firma autografa, può essere presentato dal contribuente o da un delegato all’articolazione territoriale competente tramite il servizio “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

In caso di firma autografa, è necessario allegare la copia del documento di identità del firmatario ed eventualmente del delegato.

La presentazione deve avvenire entro il termine previsto dall’articolo 38 del DPR n. 602/1973, ovvero entro 48 mesi dalla data del versamento del saldo Irap. Il provvedimento chiarisce che il termine ordinario resta applicabile se la sua scadenza cade oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento; qualora, invece, il termine dei 48 mesi, ancora pendente al 1° gennaio 2026, scada entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione, l’istanza può essere presentata entro tale ultimo termine.

È, inoltre, previsto che i contribuenti che, alla data del 1° gennaio 2026, abbiano già presentato un’istanza di rimborso Irap e per i quali il termine di legge risulti scaduto, possano optare per l’utilizzo della quota Irap in compensazione presentando lo stesso modello: questa scelta comporta però la rinuncia al rimborso precedentemente richiesto per la parte destinata alla compensazione.

Inoltre, l’eccedenza IRAP in questione può essere anche utilizzata in compensazione.

Il provvedimento specifica che, in tal caso, la quota può essere impiegata esclusivamente per il pagamento del contributo straordinario previsto

dall’articolo 1, commi da 68 a 73, della legge di bilancio 2026, secondo le regole generali sulla compensazione, tramite modello F24.

In compensazione possono essere utilizzati anche gli interessi maturati sulla quota Irap, calcolati dalla data di versamento del saldo fino alla presentazione del modello.

È possibile chiedere la compensazione anche solo per una parte della quota spettante, mantenendo il diritto al rimborso per la parte residua.

L’Agenzia delle entrate istituirà, con apposita risoluzione, i codici tributo da utilizzare nel modello F24. La delega di pagamento deve essere presentata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione del modello.

### **Intermediari: estesa alle CU 2026 la richiesta e acquisizione dei dati**

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 121321 del 20 aprile 2026, ha steso alle Certificazioni Uniche 2026, relative all’anno d’imposta 2025, il periodo sperimentale in cui gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono richiedere e acquisire, anche massivamente, i dati delle Certificazioni Uniche dei soggetti dai quali siano stati delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale.

Nello specifico, la semplificazione riguarda i Caf, i professionisti abilitati o altri soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, i quali possono richiedere e acquisire, anche massivamente, i dati delle CU dei contribuenti per i quali risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale.

Inizialmente, il periodo di prova riguardava le CU 2025, riferite all’anno d’imposta 2024 e viene ora esteso dal provvedimento odierno alle CU 2026 relative al periodo d’imposta 2024.

### **ISA 2026: pubblicati i criteri di premialità**

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 123160 del 22 aprile 2026, ha approvato le modalità e le condizioni che consentono l’accesso

ai benefici premiali collegati agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per l'anno d'imposta 2025 (articolo 9-bis, comma 11, del DL n. 50/2017).

Il provvedimento, dopo aver riassunto le regole del regime premiale, ha individuato in modo puntuale i livelli di affidabilità necessari per accedere ai singoli benefici e chiarisce le regole operative che li rendono concretamente fruibili a partire dal periodo d'imposta 2025.

Tra i punti rilevanti vi è il chiarimento sul meccanismo di graduazione dei benefici. Si distingue tra contribuenti con livelli di affidabilità molto elevati e contribuenti con livelli comunque buoni ma inferiori.

I vantaggi massimi, come le soglie più alte per compensazioni e rimborsi Iva, spettano infatti solo a chi raggiunge un punteggio almeno pari a 9, mentre chi si colloca tra 8 e 9 accede a benefici analoghi ma con limiti quantitativi inferiori.

Il provvedimento evidenzia anche come sia importante la continuità dell'affidabilità nel tempo.

È previsto che molti benefici possano essere riconosciuti anche sulla base della media semplice dei punteggi Isa di due periodi d'imposta consecutivi.

Per quanto riguarda i benefici correlati all'esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti o le richieste di rimborso in ambito Iva, il provvedimento tiene conto della diversa tempistica tra dichiarazioni IVA, rimborsi, compensazioni infrannuali e dichiarazioni dei redditi.

Infine, per i contribuenti che esercitano sia attività d'impresa sia lavoro autonomo viene evidenziato come l'accesso al regime premiale non sia automatico.

Il provvedimento richiede che siano applicati gli Isa relativi a entrambe le categorie reddituali e che ciascun indice raggiunga autonomamente la soglia minima prevista per il beneficio richiesto. In pratica, l'affidabilità deve essere complessiva e coerente, non parziale.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

**Davide Attilio Rossetti**

*Responsabile Dip. Tax Advisory*

[Davide.Rossetti@MorriRossetti.it](mailto:Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)

**Roberta De Pirro**

*Responsabile del Centro Studi*

[Roberta.DePirro@MorriRossetti.it](mailto:Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)

---

Seguici su 

Legal & Tax  
Risk Management Firm

**MORRI ROSSETTI & FRANZOSI** |